PUBBLICATO IL 26 GENNAIO 2018

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Verbale di gara telematica

Progettazione scuola Fiera di Primiero
CIG: 728018785C

Rif: Procedura numero: 49908

Trento, lì 26.01.2018

Premessa

Alla presenza del rag. Paolo Chiusole, sostituto direttore dell'Ufficio Centrale acquisti (delegato dal Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti, con nota prot. 562146 di data 3 novembre 2015 ad effettuare operazioni di apertura delle offerte nelle procedure telematiche di scelta del contraente), del dott. Stefano Cainelli e della rag. Franca Pescador, funzionari del Servizio Contratti e centrale acquisti, in data 22 gennaio 2018 ad ore 9.06 si è proceduto all'apertura telematica delle offerte relative alla gara 49908, in seconda seduta pubblica convocata tramite sistema SAP-SRM sulla piattaforma MERCURIO.
Risultano presenti l'ing. Alessandro Busana e l'ing. Daniele Cappelletti del rti non ancora costituito con capogruppo l'arch.ing. Giacomo Longo.

Oggetto della gara

Pos. Int.	Lotto	Categoria Prodotto	Descrizione	Quantità	Importo a ribasso
1		Servizi architettonici,di costruzione, ingegneria e ispezione	servizi di ingegneria e architettura	1,00 A Corpo	207.835,90

INVALIDAZIONE OFFERTE

STUDIO TECNICO NAMI RICCARDO
Si prende atto che, in risposta alla nota prot. 751766 di data 29 dicembre 2017 del Servizio Contratti e centrale acquisti, l'operatore economico ing. Riccardo Nami, in qualità di capogruppo, con comunicazione assunta al protocollo in data 8 gennaio 2018 al n. 8997 ha trasmesso la "Dichiarazione di partecipazione allegato A", degli ulteriori componenti del raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito. Nessuna delle "dichiarazioni di partecipazione" dei componenti il raggruppamento riporta, in difformità a quanto previsto dal comma 8) dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, la "dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti". Come stabilito dalla giurisprudenza in merito, (vedi Consiglio di Stato dd 7996/2010), "la formulazione di tale impegno è una componente indefettibile dell'offerta, richiesta da una norma primaria puntuale che non necessita della mediazione data dalla lex specialis. Va rammentato che l'impegno a conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza e, quindi, a costituire il raggruppamento, ha natura negoziale, ed è elemento essenziale della «espressione della volontà contrattuale» del concorrente in sede di gara". La sentenza precisa inoltre che detto impegno mira a "garantire alla stazione appaltante la serietà della partecipazione alla procedura di raggruppamenti formalmente non ancora costituiti, in guisa da garantire la stazione appaltante in ordine all'effettiva costituzione del soggetto collettivo chiamato alla stipulazione del contratto a seguito dell'aggiudicazione. Il soddisfacimento di tale interesse richiede, in definitiva, l'assunzione di un impegno formale giuridicamente vincolante nei termini richiesti dalla normativa primaria - ossia un contratto preliminare di mandato condizionato all'aggiudicazione - come tale non sostituibile con dichiarazioni di altro tenore che consentano di desumere aliunde l'intenzione di costituire il raggruppamento temporaneo senza avere eguale portata giuridicamente impegnativa."
Ancora il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4620 del 2/10/2015, ha ribadito che la mancanza della dichiarazione di impegno sopra indicata è una irregolarità da considerarsi essenziale, in quanto "non costituisce una mera formalità, ma è il documento che contiene l'impegno delle imprese mandanti a conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria". Tale dichiarazione di impegno è idonea a perfezionare in capo alle imprese cointeressate il vincolo negoziale nei confronti della mandataria.
Anche recentemente il TAR Venezia con sentenza 47/2015, statuisce che la mancanza di tale dichiarazione "non integra una mera irregolarità della documentazione prodotta ma

determina l'assenza, sotto il profilo sia formale che sostanziale, di un elemento essenziale della dichiarazione di volontà medesima, rendendola improduttiva degli effetti obbligatori tipici dello schema negoziale utilizzato (contratto preliminare di mandato), con conseguente insanabile pregiudizio dell'interesse pubblico in ordine alla certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità della dichiarazione nel suo complesso."

Alla luce di quanto sopra indicato, e come previsto dal comma 4 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, si ritiene di dover invalidare l'offerta dello STUDIO TECNICO NAMI RICCARDO, in quanto, come già detto, priva dell'elemento essenziale costituito dalla "dichiarazione di impegno, a conformarsi alla disciplina dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 come specificatamente indicato al paragrafo 4.4.1 di pagina 20 della lettera di invito.

***

STUDIO ARCH. ANDREONI

L'arch. Giovanni Andreoni, con comunicazione di data 5 gennaio 2018, assunta al protocollo in data 9 gennaio 2018 al n. 10095, ha dato riscontro di soccorso istruttorio, alla nota prot. 751815 di data 29 dicembre 2017 del Servizio Contratti e centrale acquisti, trasmettendo la "Dichiarazione di partecipazione allegato A", degli ulteriori operatori economici indicati quali facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito con il quale intende partecipare alla procedura di gara in oggetto. Una delle "Dichiarazione di partecipazione allegato A" fornite dal concorrente non risulta peraltro correttamente sottoscritta, in quanto manca la sottoscrizione digitale del documento e non è stata neppure allegata la copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore stesso, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia (art. 38, c.3 del DPRP 445/00). Per quanto attiene alla presentazione delle giustificazioni in merito alle irregolarità, segnalate dal concorrente stesso nei confronti dello Stato Italiano in materia di imposte e contributi previdenziali, risulta necessario evidenziare che, a seguito di apposita consultazione del sito telematico dedicato, è stato acquisito un DURC negativo nei confronti del concorrente dovuto a mancati pagamenti come emerge anche dalla documentazione trasmessa in proposito in sede di soccorso istruttorio.

La copiosa giurisprudenza in merito (Cons.St., sez. V, 23 ottobre 2007, n.5575, sez. VI, 5 luglio 2010, n. 4243, sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2284; Id - Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato n. 8 del 4 maggio 2012, n. 5 e 6 del 29 febbraio 2016), afferma che l'assenza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale alla data di presentazione dell'offerta costituisce causa di esclusione, dovendo l'impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva.

Anche la giurisprudenza della Corte di giustizia Europea con sentenza della Nona Sezione del 10 novembre 2016, considera "quale motivo di esclusione una violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali che sussisteva alla data della partecipazione ad una gara d'appalto, anche qualora l'importo dei contributi sia poi stato regolarizzato, prima dell'aggiudicazione o prima della verifica d'ufficio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice."

La stessa sentenza stabilisce altresì "che non osta a una normativa nazionale, ..., che obbliga l'amministrazione aggiudicatrice a considerare quale motivo di esclusione una violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali risultante da un certificato richiesto d'ufficio dall'amministrazione aggiudicatrice e rilasciato dagli istituti previdenziali, qualora tale violazione sussistesse alla data della partecipazione ad una gara d'appalto, anche se non sussisteva più alla data dell'aggiudicazione o della verifica d'ufficio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice".

Inoltre dalla verifica della documentazione ricevuta dall'operatore economico, sempre in sede di soccorso istruttorio, non si deduce l'impegno dello stesso, espresso in modo vincolante, a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

Alla luce di quanto sopra indicato, in conformità alle previsioni di cui al comma 4), dell'art. 80, del D.lgs. 50/2016, si ritiene di dover invalidare l'offerta dello STUDIO ARCH. ANDREONI, considerato che l'irregolarità del DURC dell'operatore economico è da

ritenersi quale violazione grave definitivamente accertata.
***

AMMISSIONE OFFERTA

Architetto Emanuela Zanella
L'operatore economico arch. Emanuela Zanella ha dato riscontro alla nota prot. 751791 di data 29 dicembre 2017 del Servizio Contratti e centrale acquisti, con comunicazione assunta al protocollo in data 8 gennaio 2018 al n. 7174, inviando la propria"Dichiarazione di partecipazione allegato A", in qualità di capogruppo e quella di ogni partecipante al raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, debitamente integrata e sottoscritta, e ha sanato pertanto la propria documentazione amministrativa per quanto attiene ai vizi riscontrati nella prima seduta pubblica di gara tenutasi in data 27 dicembre 2017.
***
Come specificato nella Lettera d'Invito, si procede quindi con l'apertura dei documenti contenuti nell' "Offerta Tecnica" dei concorrenti STUDIO TECNICO LONGO GIACOMO e Architetto Emanuela Zanella, ammessi alla successiva fase di gara:
STUDIO TECNICO LONGO GIACOMO
L'offerta tecnica è costituita da n. 12 documenti come sotto elencati:
- un documento denominato "A.1 Relazione illustrativa" costituto da una relazione relativa al sub-elemento A.1 di cui agli elaborati di gara;
- un documento denominato "A.1 Tavole" costituito da una tavola illustrativa del Sub elemento A.1 come sopra indicato;
- un documento denominato "A.2 Relazione illustrativa" costituto da una relazione relativa al sub-elemento A.2, di cui agli elaborati di gara;
- un documento denominato "A.2 Tavole" costituito da quattro tavole illustrative del Sub elemento A.2, come sopra indicato;
- un documento denominato "A.3 Relazione illustrativa" costituto da una relazione relativa al sub-elemento A.3 di cui ai citati elaborati di gara;
- un documento denominato "A.3 Tavole" costituito da quattro tavole illustrative del sub elemento A.3, come sopra indicato;
- un documento denominato "B. Relazione illustrativa" costituto da una relazione relativa all'Elemento B - di cui ai citati elaborati di gara;
- un documento denominato "B.1 Tavole" costituito da otto tavole illustrative del Sub elemento B 1 sopra citato;
- un documento denominato "B.2_3_4 allegato B_C_D" costituito dalla compilazione dei modelli B, C e D, allegati ai documenti di gara;
- un documento denominato "B.5 XXXX-BEP", costituito dalla compilazione della scheda D, anch'essa allegata ai citati documenti di gara;
- un documento denominato "C Relazione illustrativa" costituto da una relazione relativa all'Elemento C, di cui agli elaborati di gara;
- un documento denominato "C Tavole" costituito da due tavole illustrative relative all'Elemento C come sopra citato.
Tutti i documenti sopra indicati risultano correttamente firmati digitalmente dai componenti del costituendo rti.
***
ARCH ZANELLA
L'offerta tecnica è costituita da n. 24 documenti come sotto elencati
- un documento denominato "00 Modulo Offerta Tecnica" costituito dalla sintesi degli allegati inseriti dal concorrente a sistema;
- un documento denominato "A.1.a_RelazioneIllustrativa_ARCHITETTONICO" costituto da una relazione relativa al sub-elemento A.1 di cui agli elaborati di gara;
- un documento denominato "A.1.b Tav01_ARCHITETTONICO",
- un documento denominato "A.1.b Tav02_ARCHITETTONICO",
- un documento denominato "A.1.b Tav03_ARCHITETTONICO",
- un documento denominato "A.1.b Tav04_ARCHITETTONICO,
costituite singolarmente da una tavola e tutte illustrative del sub elemento A.1) sopra indicato;
- un documento denominato "A.2.a_RelazioneIllustrativa_MECCANICO", costituto da una relazione relativa al sub-elemento A.2 di cui agli elaborati di gara;
- un documento denominato "A.2.b Tav01_MECCANICO",

- un documento denominato "A.2.b Tav02_MECCANICO",
- un documento denominato "A.2.b Tav03_MECCANICO",
- un documento denominato "A.2.b Tav04_MECCANICO",

costituite singolarmente da una tavola e tutte illustrative del sub elemento A.2;
- un documento denominato "A.3.a_RelazioneIllustrativa" costituto da una relazione relativa al Sub-elemento A.3 di cui agli elaborati di gara;
- un documento denominato "A.3.a_RelazioneIllustrativa_ELETTRICO" costituto da una relazione relativa al sub-elemento A.3 di cui agli elaborati di gara;
- un documento denominato "A.3.b Tav01_ELETTRICO",
- un documento denominato "A.3.b Tav02_ELETTRICO",
- un documento denominato "A.3.b Tav03_ELETTRICO",
- un documento denominato "A.3.b Tav04_ELETTRICO",

costituite singolarmente da una tavola e tutte illustrative del sub elemento "A.3.a_RelazioneIllustrativa_ELETTRICO"
- un documento denominato "B.1_6_RelazioneIllustrativa_Allegati" costituto da una relazione relativa al Sub-elemento B.1 di cui agli elaborati di gara;
- un documento denominato "B.1.DettB_1_10_A3_ Tav05_SezCorr"
- un documento denominato "B.1.DettB_1_10_A1_ Tav04_SezVert"
- un documento denominato "B.1.Prop_1_100_A3_ Tav02"
- un documento denominato "B.1.Prop_1_100_A3_ Tav01"

costituite singolarmente da una tavola e tutte illustrative del sub elemento B.1;
- un documento denominato "C.1_2_RelazioneIllustrativa_Allegati" costituto da una relazione relativa al all'elemento di valutazione di cui agli elaborati di gara;
- un documento denominato "C.2._1_10_A3_ Tav01_02_CAM" costituito da una tavola illustrativa di cui al citato elemento C.

La documentazione sopra indicata risulta regolarmente sottoscritta con modalità digitale da parte di tutti i componenti del costituendo raggruppamento, ad eccezione dei documenti denominati "A.3.a_RelazioneIllustrativa" e "A.1.b Tav04_ARCHITETTONICO".
La Commissione di gara ritiene che i succitati documenti, in quanto sottoscritti solo parzialmente dai componenti del Raggruppamento temporaneo di impresa, risultino irricevibili e non possano, quindi, essere assunti fra la documentazione di gara.
Nello specifico e nell'ordine si dà atto che l'offerta presentata dal citato RTI risulta già corredata della corrispondente relazione "A.3.a_RelazioneIllustrativa_ELETTRICO" completa di allegati, ed il documento "A.3.a_RelazioneIllustrativa", in argomento, ne costituisce una copia superflua ai fini della gara.
Proseguendo, si rileva che la lettera di invito, stabilisce la presentazione delle tavole grafiche, nel numero massimo di quattro, e ciò, rappresenta una facoltà, e non un obbligo, in capo al concorrente. Quindi la tavola grafica "A.1.b Tav04_ARCHITETTONICO", non rappresenta un documento minimo indispensabile. Conseguentemente non può essere esclusa l'offerta che presenti un numero minore di tavole grafiche.
Al termine delle verifiche di cui sopra il banditore ad ore 10.04 sospende la seduta pubblica e dispone che la documentazione di gara sia custodita fino alla consegna della stessa alla Commissione tecnica.
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. Dall'avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti dal comma 2bis dell'art. 120 del codice del processo amministrativo per eventuale impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento di esclusione e di ammissione.
***
Letto, confermato e sottoscritto
***
rag. Paolo Chiusole_____
***
dott. Stefano Cainelli _____
***
rag. Franca Pescador _____

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

ELENCO PRESENTI – seduta di data 22 GENNAIO 2018

OGGETTO: Gara 49908 progettazione definitiva ed esecutiva del PLESSO SCOLASTICO DI FIERA DI PRIMIERO

	NOME	COGNOME	DOCUMENTO D'IDENTITA'	NUMERO	FIRMA	IMPRESA
1	DANIELE	CAPPELLETTI	PATENTE	U19912896N		LONGO
2	ALESSANDRO	BUSANA	CARTA IDENTITÀ	AO2811598		LONGO
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						